



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

Oggi **26 giugno 2012** davanti al dott. Antonio S. Stefani, sono presenti:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED].

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED].

Per [REDACTED] l'avv. CALABI GIUSEPPE e avv. Susanna Bianchi.

Ai fini della pratica forense è presente il dott./ la dott.ssa [REDACTED].

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note finali autorizzate.

Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza *ex art. 281-sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il giudice

dott. Antonio S. Stefani



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (c. f. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], domiciliato in [REDACTED]

ATTORE

nei confronti di:

[REDACTED] (c. f.), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], domiciliato in [REDACTED]

CONVENUTA

[REDACTED] (c. f.), domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE, 20 20121 MILANO, con il patrocinio degli avv. Giuseppe Calabi e Susanna Bianchi, con studio in Milano, via Monte Napoleone 20

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI per parte attrice

1. Accertare la mancata restituzione al Signor [REDACTED], da parte della convenuta delle obbligazioni emesse da Synergia Europe BV del valore di euro 243.000,00 e per l'effetto:
2. Condannare la [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro tempore a risarcire il valore nominale delle obbligazioni per cui è causa e quindi al pagamento di euro 243.000,00 oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria a favore di parte attrice

Conclusioni

IL CASO.it

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Secondo la prospettazione di cui all'atto di citazione, l'attore ha affidato in custodia alla convenuta società ██████ avente sede legale a Londra ma registrata negli USA, obbligazioni convertibili al portatore per un valore di euro 243.000,00 con scadenza 22/12/2003. La convenuta, a sua volta, ha depositato detti titoli, unitamente ad altri di sua proprietà, presso la sede di Chiasso della banca ██████. L'attore ha quindi lamentato che alla scadenza la convenuta non sia stata in grado di restituire i titoli, chiedendo quindi la condanna al risarcimento del danno quantificato nel predetto valore nominale, oltre accessori.

La convenuta ha chiamato in giudizio il terzo ██████ società svizzera con sede a ██████ addebitando a quest'ultima banca l'esclusiva responsabilità della mancata riconsegna dei titoli, atteso che la banca svizzera, dopo aver ricevuto un mandato per l'incasso delle obbligazioni in scadenza, si è limitata a spedire i titoli per posta all'emittente, il quale ha trattenuto le obbligazioni senza pagare alcunché. Ha quindi chiesto di essere manlevata dalla terza chiamata.

██████ costituitasi, ha in primo luogo eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e l'eccezione è fondata.

A norma della convenzione di Lugano 30/10/2007 sulla competenza giurisdizionale, in vigore tra Unione europea e Svizzera - di tenore identico al reg. CE 44/2001 - il foro ordinario è quello del domicilio del convenuto (cfr. art. 3). In materia contrattuale, peraltro, per quanto rileva ai fini della presente causa, un soggetto può essere convenuto in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata eseguita (v. art. 5, n. 1a).

Nel caso di specie è pacifico che l'obbligazione di custodia dei titoli sia stata eseguita in Svizzera, di modo che in quel Paese doveva essere convenuta la ██████. Fa eccezione l'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia, nel quale caso rimane ferma la giurisdizione del giudice presso il quale è stata avanzata la domanda principale, "sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale" (v. art. 6, n. 2).

Al riguardo va rilevato che l'attore ██████ era la persona fisica indicata come beneficiaria del conto deposito intrattenuto da ██████ presso ██████ (v. doc. 7 della terza chiamata), per la quale aveva una procura generale illimitata ad operare sul conto (v. doc. 8) ed è stato l'unico ad interessarsi presso i legali di ██████ dopo il fallimento

dell'emittente delle obbligazioni per il loro recupero (v. e-mail di cui al doc. 24). Se a ciò aggiungiamo che [REDACTED], convenuta in Italia, non ha sollevato eccezione di giurisdizione, come avrebbe ben potuto alla luce della richiamata normativa, e non ha svolto alcuna difesa avverso le pretese attoree, limitandosi ad addebitare l'intera responsabilità ad [REDACTED], è agevole concludere che vi sono elementi gravi, precisi e concordanti che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., consentono di affermare che tra [REDACTED] e la convenuta [REDACTED], al di là della distinzione formale dei soggetti, vi è non solo comunanza di interessi economici, ma anche sostanziale coincidenza e sovrapposibilità di posizioni, di modo che la domanda principale davanti al giudice italiano risulta essere stata proposta in modo strumentale, al fine di poter ivi convenire anche la società svizzera, così distogliendola dal suo giudice naturale.

Non può quindi operare nella fattispecie lo spostamento di giurisdizione di cui al citato art. 6.

Per quanto riguarda, pertanto, la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello svizzero.

La domanda principale dell'attore deve, invece, essere accolta.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che le obbligazioni oggetto di causa costituiscono il prezzo pagato per la vendita di altre azioni, in forza di un contratto concluso a Milano (cfr. doc. 1 di parte attrice), nel quale era parte venditrice anche la [REDACTED]. In mancanza di diverse allegazioni delle parti, è quindi presumibile che sempre in Milano sia avvenuta la consegna in custodia delle obbligazioni dall'attore alla società convenuta. Ne deriva che l'Italia – della cui cittadinanza è anche titolare l'attore – risulta essere lo Stato con il quale quel contratto presenta il collegamento più stretto. Pertanto, a norma dell'art. 4 della Convenzione di Roma del 19/6/1980, applicabile in forza del richiamo operato dall'art. 57, legge 218/1995, quel contratto rimane regolato dalla legge italiana.

Nel merito, parte convenuta non ha contestato né di essere stata la custode dei titoli dell'attore, né di non essere stata in grado di restituirglieli alla scadenza, limitandosi ad addossare l'intera responsabilità ad [REDACTED]. Essa quindi risponde del danno da mancata restituzione, a norma degli artt. 1766 e 1218 c.c.

Tale danno corrisponde non al valore nominale dei titoli, ma a quello effettivo a scadenza, indicato dallo stesso attore in euro 214.000,00. Trattandosi di debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla scadenza delle obbligazioni; gli interessi,

invece, decorrono dalla mora (cfr. art. 1224 c.c.), verificatasi solo con la domanda giudiziale, e devono essere calcolati sulla somma anno per anno rivalutata secondo l'indice dei prezzi ISTAT per famiglie di operai e impiegati.

Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio sancito nell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo, tenuto conto del corretto valore della causa tra parte attrice e convenuta, pari ad euro 214.000,00.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di parte attrice – [REDACTED] – nei confronti di parte convenuta – [REDACTED];
- 2) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 214.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 22/12/2003 e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 2/9/2010;
- 3) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano relativamente alla domanda di manleva svolta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata – [REDACTED];
- 4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in euro per diritti 2157,00 per diritti, euro 4.000,00 per onorari ed euro 508,00 per spese esenti, , oltre spese generali, IVA e CPA.
- 5) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare in favore di parte terza chiamata le spese di giudizio, che liquida in euro 2624,00 per diritti ed euro 14.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

Sentenza resa *ex* articolo 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 26 giugno 2012

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani